

CONVENZIONE PER L'UTILIZZO TEMPORANEO DI N. 2 (DUE) UNITA' DI PERSONALE AI SENSI DELL'ART. 23 DEL CCNL 16.11.2022 TRA IL COMUNE DI PINEROLO E IL COMUNE DI TORRE PELLICE

PER IL GIORNO 02.07.2024 IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE SPORTIVA TOUR DE FRANCE 2024 – TAPPA PINEROLO - VALLOIRE

TRA

- il Comune di Torre Pellice, rappresentato dal dott. Matteo NIVINO, che interviene nel presente atto in qualità di Responsabile del Servizio di Polizia Locale, domiciliato per la carica presso la sede municipale del Comune stesso, sita in Via Repubblica n. 1 – C.F. 01451120016, nel prosieguo denominato “Ente di appartenenza”;

E

- il Comune di Pinerolo, rappresentato dal dott. Federico BATTEL, che interviene nel presente atto in qualità di Dirigente Comandante della Polizia Locale, domiciliato per la carica presso la sede municipale del Comune stesso, sita in Piazza Vittorio Veneto n. 1 - C.F.01750860015, nel prosieguo denominato “Ente utilizzatore”;

PREMESSO

- che l'art. 23, comma 1, del CCNL 16.11.2022 prevede quanto segue: “Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione”;
- che in data 17.06.2024 il Comune di Pinerolo con nota prot. n. 41039/2024 ha proposto al Comune di Torre Pellice la stipula di una Convenzione per l'utilizzo, in occasione della manifestazione sportiva Tour del France – Tappa Pinerolo-Valloire, nella giornata del 02/07/2024 (per un massimo di 6) ai sensi della disposizione di cui sopra dell'Ispettore Capo di P.L. REINAUDO Piercarlo e del Responsabile della P.L. V. Comm. NIVINO Matteo, dipendenti a tempo indeterminato del Comune di Torre Pellice;
- che a seguito di accordi intercorsi, nell'ottica della collaborazione istituzionale si è convenuto di stipulare tra il Comune di Torre Pellice e il Comune di Pinerolo la convenzione ai sensi dell'art. 23 del CCNL 16 novembre 2022, per la giornata del 02/07/2024 e per un massimo di n. 6 ore da effettuarsi nell'arco della giornata.
- che i dipendenti sopraccitati hanno comunicato di essere disponibili a prestare la propria attività lavorativa presso i due Enti con le modalità ed i termini stabiliti nella presente convenzione;
- che il Comune di Torre Pellice con Deliberazione di G.C. n. ____ del __/__/2024 ha prestato

il suo assenso all'utilizzo richiesto, approvando il presente schema di convenzione per l'utilizzo temporaneo dell'Ispettore della P.L. REINAUDO Piercarlo e del responsabile della P.L. NIVINO Matteo, e ha autorizzato il Responsabile del Servizio di P.L. alla firma della stessa;

- che il Comune di Pinerolo, con Deliberazione di G.C. n. ____ del __/__/2024 ha approvato il medesimo schema di convenzione per l'utilizzo temporaneo dell'Ispettore Capo di P.L. REINAUDO Piercarlo e del Responsabile della P.L. V. Comm. NIVINO Matteo, autorizzando il Dirigente comandante della P.L. alla firma della stessa
- che la Convenzione tra enti ai sensi dell'articolo 23, comma1, del CCNL del 16.11.2022 costituisce strumento utile ad assicurare il perseguimento dell'interesse pubblico a garanzia dei servizi istituzionali, stante la necessità di assicurare la viabilità durante la manifestazione sportiva Tour de France – Tappa Pinerolo-Valloire in data 02/07/2024;
- che l'art. 23, comma 1 del CCNL 2022 prevede che la convenzione “definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore”;
- che l'art. 4, comma 4, lett. c) della legge 7 marzo 1986 n. 65 stabilisce che *«le missioni esterne per soccorso in caso di calamità e disastri, o per rinforzare altri Corpi e servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono ammesse previa esistenza di appositi piani o di accordi tra le amministrazioni interessate, e di esse va data previa comunicazione al prefetto»*;
- che l'art. 2, comma 3, della L.R. Piemonte n. 58 del 30 novembre 1987 prevede, tra l'altro, in caso di contingenze eccezionali e temporanee, missioni esterne onde rinforzare altri Corpi o servizi di Polizia Municipale.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

Tra le parti come sopra costituite

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Le parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale della presente convenzione, dando atto che la stessa ha per oggetto l'utilizzo temporaneo dell'Ispettore Capo di P.L. REINAUDO Piercarlo e del Responsabile della P.L. V. Comm. NIVINO Matteo, dipendenti a tempo pieno e indeterminato del Comune di Torre Pellice, presso il Comune di Pinerolo per la giornata del 02/07/2024, ed è finalizzata ad assicurare la viabilità durante la manifestazione sportiva Tour de France – Tappa Pinerolo-Valloire in data 02/07/2024, nell'ottica della collaborazione istituzionale tra il Comune di Pinerolo ed il Comune di Torre Pellice.

ART. 2

Il Comune di Torre Pellice assegna al Comune di Pinerolo nella giornata del 02.07.2024, per un tempo di lavoro massimo di n. 12 ore, l'Ispettore della P.L. REINAUDO Piercarlo e del responsabile della P.L. NIVINO Matteo, dipendenti a tempo pieno e indeterminato; il Comune di Pinerolo utilizzerà i dipendenti in convenzione nell'ambito dei servizi e della struttura operativa afferente il Settore Polizia Locale, in conformità alle qualifiche professionali possedute.

I dipendenti assegnati in utilizzo con la presente convenzione sono tenuto al completamento dell'intero debito orario settimanale di 36 ore, di cui 30 ore in favore del Comune di Torre Pellice e per un massimo di 6 ore presso il Comune di Pinerolo. Agli stessi si applicano il complesso di disposizioni derivanti dai vigenti CCNL di comparto.

I dipendenti dovranno assicurare la propria presenza ordinaria presso i comandi dei due Comuni in

conformità alle modalità stabilite.

In particolare, si conviene che, i dipendenti prestino servizio presso il Comune di Pinerolo nella giornata del 02/07/2024 per un massimo di 6.

Le Amministrazioni di Torre Pellice e di Pinerolo, in relazione ai rispettivi regolamenti ed assetti organizzativi, determineranno in maniera autonoma le funzioni da attribuirsi al dipendente.

ART. 3

I dipendenti faranno capo per le funzioni svolte a ciascuna delle due Amministrazioni. Il temporaneo utilizzo presso il Comune di Pinerolo dei dipendenti assegnati in convenzione a tempo determinato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 23, comma 1, del CCNL 16.11.2022, in premessa richiamato, non dà luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro dello stesso con il Comune di Torre Pellice, Ente di appartenenza, né dà luogo all'instaurazione di un rapporto di lavoro, seppur parziale, con il Comune di Pinerolo.

Per tutta la durata dell'utilizzo in convenzione, pertanto, i dipendenti interessati restano giuridicamente dipendenti dell'Ente di appartenenza, senza alcuna variazione né di inquadramento né di retribuzione né di condizione giuridica. Il rapporto di subordinazione che si instaura con il Comune di Pinerolo per massimo 12 ore di servizio in convenzione attiene soltanto l'impiego funzionale nell'ambito dell'assetto organizzativo di quest'ultimo.

ART. 4

I rapporti finanziari tra gli Enti saranno ispirati ai principi della solidarietà e della equa ripartizione degli oneri.

Il trattamento economico ordinariamente spettante durante il periodo di svolgimento del servizio in convenzione e gli oneri contributivi sullo stesso ricadenti continueranno ad essere rispettivamente erogati e versati agli enti previdenziali ed assistenziali dal Comune di Torre Pellice quale datore di lavoro. Quest'ultimo richiederà il rimborso della quota-parte a carico del Comune di Pinerolo (un massimo di 6 ore di lavoro), che corrisponderà quanto dovuto entro il termine di 60 giorni. Non verrà erogato al dipendente da parte del Comune di Torre Pellice alcun corrispettivo per il lavoro straordinario prestato nell'interesse del Comune di Pinerolo in quanto il dipendente non sarà autorizzato dal Comune di Pinerolo ad effettuare ore di lavoro superiori al debito orario ordinario giornaliero stabilito tra le parti per la giornata.

ART. 5

L'utilizzo di personale temporaneo non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale. L'Ente utilizzatore provvederà a trasmettere il prospetto per la giornata del 02/07/2024 da cui risultino le ore di presenza, in entrata ed in uscita, effettuate dai suddetti dipendenti.

Le parti si impegnano a garantire tempestivamente le informazioni di reciproco interesse relative alla gestione del rapporto che si intende istituire con la presente convenzione.

I dipendenti assegnati avranno diritto alla fruizione del servizio mensa nel rispetto della disciplina applicata nei rispettivi enti in cui presterà servizio. Il relativo onere a carico del datore di lavoro s'intenderà attribuito all'ente di effettiva presenza nel giorno di fruizione del servizio, pertanto il Comune di Pinerolo, sarà tenuto ad erogare l'Ispettore Capo di P.L. REINAUDO Piercarlo e del Responsabile della P.L. V. Comm. NIVINO Matteo, il buono pasto nelle giornate in cui lo stesso presterà servizio presso l'Ente per l'intera giornata. Per intera giornata si intendono le n. 6 ore massime pattuite tra le parti.

ART. 6

Le attività di cui al presente piano-accordo si svolgeranno esclusivamente nel territorio del Comune di Pinerolo.

ART. 7

Agli operatori di Polizia Locale del Comune di Torre Pellice è consentito, nello svolgimento del servizio nel Comune di Pinerolo, fare uso della divisa e dell'arma assegnata in dotazione dal Comune

di Torre Pellice, previa comunicazione alla Prefettura di Torino del presente piano-accordo.
Nello svolgimento del servizio sopraindicato, verranno utilizzati il mezzo istituzionale assegnato alla Polizia Locale del Comune di Torre Pellice e quello assegnato alla Polizia Locale del Comune di Pinerolo, fatti salvi i rimborsi previsti.
Compete al Comune di Pinerolo la trasmissione all'Ufficio Territoriale del Governo-Prefettura di Torino – e, per conoscenza, alla Stazione dei Carabinieri territorialmente competente – del presente piano-accordo e degli atti autorizzativi.

ART. 8

Qualora esigenze funzionali ed operative rendano necessaria la modifica della presente convenzione, gli enti provvedono, se possibile, alla modifica della stessa con atti integrativi, previa adozione di specifici provvedimenti da parte dei competenti organi. Non sono considerate modifiche le eventuali variazioni della ripartizione settimanale dell'orario di lavoro di cui agli artt. 2 e 3.

ART. 9

Il presente piano-accordo ha durata il 02/07/2024.

L'utilizzo di personale in convenzione temporanea, regolato con la presente Convenzione, potrà essere revocato in qualsiasi momento per intervenute modifiche nella situazione organizzativa del Comune di Torre Pellice, o a richiesta del Comune di Pinerolo. In tale fattispecie la cessazione della convenzione decorre dalla data concordata dagli enti

La convenzione, potrà inoltre essere sciolta per il venir meno del consenso del dipendente, supportato da motivazioni documentate inerenti condizioni pattuite o personali di rilevante gravità, da comunicarsi ad entrambe le amministrazioni interessate.

In tutti i casi di recesso di cui ai precedenti commi, il personale in convenzione rientrerà a tutti gli effetti nella piena disponibilità del Comune di Torre Pellice.

ART.10

Qualora durante il servizio prestato in costanza di convenzionamento il dipendente del comune di Torre Pellice si renda responsabile di un comportamento avente rilevanza disciplinare, la competenza rispetto all'apertura del procedimento rimane in capo all'Amministrazione di appartenenza, su segnalazione del Comune di Pinerolo. Il Comune di Torre Pellice rimane, inoltre, competente per quel che riguarda l'adozione di provvedimenti di sospensione cautelare facoltativa ed obbligatoria, disposta ai sensi della normativa vigente.

ART. 11

Per quanto non stabilito dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme di legge e contrattuali vigenti. È fatta salva l'applicabilità automatica delle eventuali nuove disposizioni emanate in materia dai successivi contratti collettivi di comparto.

Il Comune di Pinerolo e il Comune di Torre Pellice si impegnano ad applicare le prescrizioni stabilite dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoratore e in materia di riposo giornaliero e settimanale, in ragione dell'impegno lavorativo degli operatori di Polizia Locale presso i due enti citati.

Nel periodo di impiego presso il Comune di Torre Pellice, lo stesso provvede direttamente ad attivare nei confronti del personale utilizzato tutti gli obblighi assicurativi previsti dalla normativa vigente.

ART. 12

La presente convenzione viene redatta in esenzione da imposta di bollo (Allegato "B" al D.P.R. 642/1972 –Articolo 16 "Atti e documenti posti in essere da amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane sempre ché vengano tra loro scambiati") e sarà sottoposta a registrazione in caso d'uso.

L'eventuale spesa di registrazione sarà a carico della parte interessata alla registrazione stessa.

Letto, confermato e sottoscritto mediante apposizione di firma digitale, nella data in essa indicata, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990.

Per il Comune di Torre Pellice
V. Comm. Nivino Dott. Matteo

Per il Comune di Pinerolo
C.te Battel Dott. Federico

Per accettazione e consenso, i dipendenti interessati

REINAUDO Piercarlo

NIVINO Matteo